

N. 1138/21 CON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovigo

N. 30/2021 Fau.

N. 33/2021 R.G. SENT.

N. 62/2021 R.G.NC

N. 35/2021 REP.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Pierangela Congiu	Presidente
Dott.	Pier Francesco Bazzega	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 62/2021, promosso da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parente

nei confronti di

RAMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00896180296) con sede legale in Arquà Polesine (RO) Via Nazionale Adriatica n. 539/593.

Convocati la ricorrente e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

considerato che, con provvedimento del 9.06.2021, rilevata la cancellazione della società debitrice dal Registro delle Imprese in data 21.07.2020, veniva dichiarata l'urgenza della trattazione della causa, con riduzione dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 L.F. e la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data 7.07.2021;

rilevato che il ricorso e il decreto venivano portati a conoscenza della debitrice, a mezzo della polizia giudiziaria competente per territorio, in data 11.06.2021;

rilevato che all'udienza prefallimentare del 7.07.2021 per la debitrice nessuno è

comparso, mentre parte ricorrente ha insistito nella propria istanza;
considerato che il credito della ricorrente, per complessivi € 1.696.793,86, è provato dagli estratti di ruolo (doc. 4) - che costituiscono *"la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria"* e pertanto formano *"idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata"* (cfr. Cass. ordinanza n. 11028/2018) -, dalle cartelle di pagamento notificate alla debitrice (doc. 5-bis) e dal prospetto riepilogativo recante i dati identificativi delle cartelle con l'indicazione dell'importo dovuto (doc. 5);

considerato che i debiti scaduti e non pagati della debitrice risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo il credito vantato dalla ricorrente lo supera;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c);

considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:

- la rilevante esposizione debitoria verso AdER;
- la cessazione dell'attività d'impresa conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese;
- l'assenza di attivo patrimoniale, così come risultante dal bilancio di esercizio 2019 e dal bilancio finale di liquidazione e relativa nota integrativa (doc. 8 e 9 fascicolo AdER), ove si dà atto che la liquidazione *"si è conclusa in quanto tutto l'attivo è stato realizzato ed alla fine, persistendo debiti, nessun riparto di liquidazione è possibile"*;

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di RAMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00896180296) con sede

legale in Arquà Polesine (RO) Via Nazionale Adriatica n. 539/593

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore il Dr. Boggian Giulio, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno 17.11.2021 alle ore 12:00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande

presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

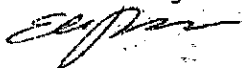
che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

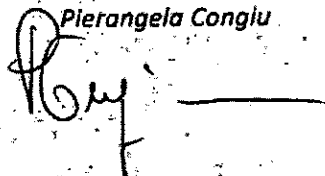
la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 9.07.2021

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli



Il Presidente
Pierangela Congiu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo Il 12.07.2021

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Marta Mori

